



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 30 luglio 2024 n.100

Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

*Visti gli articoli 18 e 24 della Legge 30 novembre 1995 n.134;
Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.11 adottata nella seduta del 23 luglio 2024;
Visto l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2,
della Legge Qualificata n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:*

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE CARATTERISTICHE E AL RILASCIO DELLA PATENTE DI GUIDA CON TECNOLOGIA LASER ENGRAVING

Art. 1 (Finalità)

1. In attuazione degli articoli 18 e 24 della Legge 30 novembre 1995 n.134 “Norme che disciplinano il rilascio della patente di guida” e successive modifiche, le disposizioni relative alle caratteristiche e al rilascio della patente di guida sono modificate come da articoli che seguono.

Art. 2 (Caratteristiche del documento)

1. La patente di guida contiene i seguenti dati:
 - a) il numero del documento;
 - b) il numero identificativo unico del supporto;
 - c) i dati anagrafici del titolare (cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza);
 - d) l'immagine fotografica del titolare;
 - e) la data di rilascio e di scadenza;
 - f) l'indicazione dell'Ufficio che l'ha rilasciata;
 - g) l'indicazione delle categorie di veicoli per cui il titolare è abilitato alla guida;
 - h) la firma del titolare.

Sul fronte è raffigurata una veduta della Torre Guaita, come rappresentato nell'Allegato A.

2. Il supporto della patente di guida è costituito da una tessera in policarbonato, di dimensioni 85,60 x 53,98 mm, munita di un microprocessore su cui vengono memorizzati i dati necessari all'identificazione del soggetto e delle categorie di patente per cui lo stesso è abilitato alla guida, mediante l'utilizzo di criteri di sicurezza che ne impediscono la modifica da soggetti non autorizzati.

3. La patente è personalizzata in fase di stampa con il procedimento laser engraving per la scrittura dei dati e con la codifica del microprocessore. Il documento presenta elementi tecnici e

grafici di sicurezza atti ad impedirne la duplicazione e la contraffazione, quali l'OVI, il DOVID, il Miraggio, la finestra trasparente, filigrana, guilliches e microtesti.

4. Il modello della patente di guida è riportato nell'Allegato A.

5. La patente di guida può essere implementata, onde consentire l'inserimento di ulteriori dati del titolare e l'uniformazione a standard e parametri internazionali.

Art. 3

(Rilascio e rinnovo)

1. Il rilascio, il rinnovo, gli annotamenti e le altre formalità, relativi alla patente di guida, sono soggetti alle tasse riportate nell'Allegato B. Le stesse sono riscosse dall'Ufficio Registro Automezzi e Trasporti, il quale emette apposita quietanza.

2. La patente di guida è rilasciata a cittadini sammarinesi ed a cittadini stranieri, anagraficamente residenti in Repubblica.

3. Il rilascio di patente di guida a soggetto minore di anni diciotto è subordinato al consenso dei genitori esercenti la patria potestà o di chi ne esercita la tutela.

Art. 4

(Validità)

1. Le patenti di guida, emesse prima della data di pubblicazione del presente decreto delegato, hanno validità sino alla loro naturale scadenza.

Art. 5

(Disposizioni finali)

1. L'emissione della patente di guida, avente le caratteristiche di cui all'articolo 2, avviene al termine delle giacenze d'ufficio o dal 4 novembre 2024.

Art. 6

(Abrogazioni)

1. È abrogato il Decreto Delegato 7 gennaio 2019 n.1.

2. Si intendono comunque abrogate tutte le norme in contrasto con il presente decreto delegato.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 30 luglio 2024/1723 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Alessandro Rossi – Milena Gasperoni

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Andrea Belluzzi

